



Croce Rossa Italiana



Il ruolo dei valori etici e religiosi nel Diritto Internazionale Umanitario

Progetto di Cooperazione Internazionale tra C.R.I. e Mezzaluna Iraniana

Interventi dei relatori dell'Università di Tehran e Qom ed
appartenenti alla Mezzaluna Iraniana, che hanno partecipato al
IV Aggiornamento nazionale Istruttori D.I.U.

S. Giovanni Lupatoto, 29-30 aprile e 01 maggio 2016

Seyed Amir Mohsen Ziaee - Presentazione.....pag. 1-5

Mohammadi Araghi - Presentazione.....pag. 6-11

Dr. Mostafa Mir Mohammadi, Università di Mofid, Qom

La concezione Islamica dello jus in Bello: analisi storica e comparativa.....pag. 12-16

S. Mohammad Ghari S. Fatemi, Università di Tehran

La necessità, prevale sulle altre regole?

Una prospettiva comparativa teo-giurisprudenziale islamica.....pag.17-19

Presentazione

Seyed Amir Mohsen Ziaee, Presidente Mezzaluna Rossa Iraniana

Nel nome di Dio

È un piacere per me essere qui e prendere parte a questo memorabile evento dedicato al Diritto Internazionale Umanitario. Innanzitutto, vorrei ringraziare il Presidente della Croce Rossa Italiana, il dottor Francesco Rocca, insieme ai suoi colleghi ed ai professori e autorità dell'Università di Roma Tre per l'ospitalità da loro dimostrata nell'organizzare questo importante incontro sul tema del ruolo della religione e del suo impatto sul DIU.

Senza ombra di dubbio, la cooperazione nella disseminazione e promozione del DIU, in quanto membri di una famiglia universale e di una "rete umanitaria", non può che generare in tutti un senso di felicità, orgoglio e speranza nel saperci uniti per l'umanità, e sentirci motivati ad affrontare le difficoltà presenti e future collegate al DIU e alle attività umanitarie, nonché ad impegnarci insieme nel dirimere le situazioni complicate e indefinite.

Sfortunatamente, dobbiamo tenere in conto l'amara verità che le sofferenze umane dovute a conflitti armati, alle ostilità e alle emergenze non finiranno molto presto: il processo sarà piuttosto lungo. Al giorno d'oggi, in Medio Oriente assistiamo a gravi sofferenze imposte ai civili in Iraq, Siria e Yemen, civili che dovrebbero essere protetti dalle regole e dai principi del DIU così come ratificati nelle convenzioni. Oggi, con l'arrivo dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Europa, potete voi stessi vedere e sentire le tragiche conseguenze di tale situazione.

Date le emergenze passate, presenti e (probabilmente) future, è inevitabile una mobilitazione di tutto il nostro potenziale e delle nostre capacità per poter affrontare queste difficili situazioni. Gli episodi di brutalità, atrocità e gravi violazioni delle regole e dei principi del DIU da parte delle forze armate di attori statali e non statali di tutto il mondo, ma specialmente del Medio Oriente, hanno costituito fonte di profonda preoccupazione per la comunità internazionale; questo ci spinge a credere nella innegabile necessità di costituire all'interno del

Movimento internazionale una piattaforma di discussione per gli attori umanitari che si occupano di tale aumento delle violazioni del DIU.

Secondo l'Art. 1 comune delle Convenzioni di Ginevra, gli Stati parte sono obbligati a rispettare ed assicurare il rispetto del DIU, e chiaramente i meccanismi di diritto internazionale come la Corte Penale Internazionale vanno considerati una giusta garanzia del rispetto del DIU. La recente sentenza contro Radovan Karadžić del 24 marzo 2016 ha costituito un buon esempio di rispetto del DIU, ed è stata il risultato della volontà di ravvivare il senso e lo spirito di speranza e giustizia nell'opinione pubblica mondiale. Nonostante notizie come questa possano farci gioire, situazioni come quella degli attori non statali continuano a costituire una sfida di non facile soluzione e certamente pericolosa.

Come sapete, vi sono decine di gruppi armati non statali in Siria, ognuno dei quali dominante in diverse aree del territorio nazionale ma che continuano, nonostante tutto, a non accettare alcuna responsabilità. Queste entità violano gravemente il DIU e le loro azioni non conoscono limiti. Le centinaia di casi riportati di attacchi contro ambulanze, personale sanitario e centri medici indicano la brutalità e l'inumanità di questi gruppi armati. Gli attacchi di cui sopra hanno portato alla morte di oltre 50 volontari e soccorritori della Mezzaluna Rossa Siriana. Ci auguriamo che la pace e la tranquillità possano ritornare in Medio Oriente, e specialmente in Siria, molto presto, e speriamo che in futuro non dovremo più assistere ad eventi come questi.

Siamo qui per discutere, dibattere ed infine elaborare nuovi meccanismi, soluzioni e tecniche per convincere e vincolare questi soggetti passivi ma, allo stesso tempo, distruttivi del diritto internazionale, al rispetto del DIU durante i conflitti armati; ma la domanda è questa: cosa possiamo fare e come possiamo affrontare questa sfida? Su quali priorità dovremmo concentrare i nostri sforzi e quali azioni dovremmo intraprendere a tal scopo? Queste sono alcune delle domande cruciali alle quali trovare risposta, attraverso la condivisione delle nostre esperienze e delle buone norme nel campo della promozione e disseminazione del DIU.

A tal proposito, credo che l'istruzione e la formazione siano elementi chiave da prendere in considerazione in quanto strumenti essenziali per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

Instillare una cultura dell'umanità fra tutti i livelli della comunità attraverso diversi strumenti educativi è il primo passo da intraprendere nel percorso di disseminazione del DIU.

La Società di Mezzaluna Rossa Iraniana, insieme alla Commissione Nazionale Iraniana per il Diritto Umanitario, ha organizzato nell'ultimo decennio vari e diversi programmi educativi e formativi sottoforma di seminari, dibattiti, tavole rotonde, brevi corsi per alunni, studenti, personale e volontari della Mezzaluna Rossa, polizia, forze militari e giudici. Il nostro programma formativo è parte della strategia elaborata dalla nostra Società nazionale ed è da considerarsi anche come un processo continuativo che non avrà fine. La cooperazione e coordinazione da noi instaurata con le connesse organizzazioni governative, centri accademici, istituzioni ed ONG per la disseminazione del DIU ci hanno fornito esperienze positive ed idee per migliorare tale attività di promozione e disseminazione.

Cari colleghi, la seconda priorità è, a mio avviso, davvero speciale ed unica, poiché è strettamente connessa alla religione, ai capi religiosi e al loro potenziale impatto e ruolo nel confronto con l'estremismo religioso ed il fondamentalismo. L'Islam puro, proprio come le altre religioni monoteiste, promulga un messaggio di pace e fratellanza. Il sacro Corano e gli insegnamenti del Profeta Maometto contengono molti esempi di umanità. Senza dubbio, nelle comunità religiose, i capi religiosi ed il clero possono rivestire un ruolo costruttivo e positivo nel promuovere regole etiche e principi per i devoti: costituire un collegamento e creare una rete fraterna porterà sistematicamente ad una migliore comprensione e disseminazione del DIU. Al fine di costituire questo collegamento religioso tra Società nazionali, dobbiamo utilizzare i giusti canali, come la diffusione della conoscenza, la cooperazione e la coordinazione.

Vista la situazione in Medio Oriente, ed in particolare nei campi di battaglia in Iraq e Siria, sarebbe utile stabilire un collegamento che sia immediato, estensivo, logico, sistematico e continuo con i capi religiosi delle comunità locali, al fine di alleviare le sofferenze dovute alla ferocia degli attacchi. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'obiettivo principale della disseminazione sia l'implementazione delle regole umanitarie e dei principi che lo costituiscono; ciò detto, l'utilizzo di misure preventive come quelle elencate sopra potrebbe essere considerato un ottimo metodo di implementazione del DIU.

Considerando i recenti avvenimenti, i tristi eventi e le notizie che quotidianamente riportano di gravi violazioni del DIU, penso che ognuno abbia il diritto di chiedersi “come mai questi strumenti preventivi, le sanzioni ed i meccanismi non vengono applicati nei confronti di questi gruppi criminali”? La domanda sarebbe lecita, ma per rispondere dobbiamo prima ammettere che stiamo sbagliando in qualcosa; è arrivato il momento di fare di più e parlare di meno. È tempo di fare le dovute revisioni, analisi e valutazioni per trovare le radici dei problemi e poi riunirci insieme per individuare una strategia d’azione che sia basata sui nostri valori comuni e i principi fondamentali. Posso affermare con riconoscenza che questa conferenza ha identificato precisamente il problema principale e vi ha dedicato la giusta attenzione.

A questo punto, vorrei ringraziare la Croce Rossa Italiana per aver scelto questo titolo e aver individuato come tema della conferenza la questione del rapporto tra religione e DIU. Un’occasione come questa potrebbe essere un buon punto di partenza per trattare diversi aspetti della religione e determinare il loro ruolo nella disseminazione del DIU. La Società di Mezzaluna Rossa Iraniana ha precedentemente preso le misure necessarie a tal proposito e, dieci anni fa, in cooperazione con il CICR ha tenuto la prima conferenza internazionale su Islam e DIU alla presenza di accademici religiosi Islamici, oltre a decine di incontri e seminari sullo stesso tema. Da notare che il prossimo dicembre, la Società di Mezzaluna Rossa Iraniana ospiterà la seconda conferenza internazionale su Islam e DIU. In questa occasione, sono onorato di invitare le Società Nazionali, specialmente la Croce Rossa Italiana, le figure accademiche, professionali e religiose affinché ci aiutino a rendere la conferenza più efficace e fruttuosa.

In linea con la visione e la missione della Società di Mezzaluna Rossa Iraniana per la disseminazione del DIU, ed insieme alla nostra Commissione Nazionale per il Diritto Umanitario, siamo pronti a cooperare con tutte le Società nazionali e le altre organizzazioni internazionali per portare avanti il processo di disseminazione anche nella forma di programmi bilaterali o multilaterali, progetti o piani d’azione. A tal proposito, apprezzeremmo una condivisione di conoscenze, uno scambio di esperienze e buone prassi e saremmo contenti di condividere le nostre esperienze con voi in questo campo.

Cari illustri ospiti;

Per finire, vorrei dare un suggerimento. Proporrei di stabilire una rete di disseminazione del DIU per volontari del Movimento e personale delle Società Nazionali. Questa rete si avvarrebbe di esperti del Movimento Internazionale e dovrebbe essere utilizzata per istruire i beneficiari sui principi fondamentali del DIU. Voglio dirvi che la Società di Mezzaluna Rossa Iraniana, in linea con le sue responsabilità di disseminazione del DIU e con la sua missione umanitaria, è pronta a prendere parte ad iniziative di cooperazione con le altre Società Nazionali, le Università, le Commissioni Nazionali di DIU, il CICR, la FICR e la comunità umanitaria. In questo senso, la Società Nazionale Iraniana è onorata di dichiararsi pronta a tenere il primo incontro per costituire il Gruppo di Riferimento per il DIU in Iran, studiato per coprire tutti gli aspetti in qualche modo legati alla disseminazione del DIU nel mondo. Con la speranza di un mondo senza violenza e di una pace sostenibile tra le nazioni.

Grazie per la vostra attenzione.

Presentazione

Dr. Mohammadi Araghi

Nel nome di Dio

Signore e Signori,

Con mio grande piacere, vorrei ringraziare la calorosa ospitalità mostrata dalla Croce Rossa Italiana, dalle autorità dell'Università di Roma Tre e da tutti coloro che hanno preso parte a questa conferenza biennale. Tramite la condivisione di esperienze, buone prassi ed approcci alla disseminazione del DIU, spero che questa conferenza possa risultare utile a tutti, che possa apportare nuovi spunti di riflessione e fornire a noi tutti nuovi metodi e procedure pratiche per la disseminazione del DIU. Nell'iniziare il mio discorso, vorrei porvi tre domande sulla disseminazione del DIU a livello nazionale: "Qual è il nostro ruolo e la nostra posizione? Quanto siamo importanti? E quali sono le sfide che ci riguardano?"

Basandomi sui principi fondamentali del Movimento Internazionale e sulla nostra missione comune come membri della più grande rete umanitaria mondiale, vorrei che tenessimo sempre a mente quali sono le fonti comuni ed universali del DIU, vale a dire le quattro Convenzioni di Ginevra ed i Protocolli aggiuntivi, in quanto documenti vincolanti in tale ambito. Secondo gli Articoli 47, 48, 127 e 144 delle suddette convenzioni, il processo di disseminazione va considerato garanzia legale e fattore deterrente per il rispetto delle regole e dei principi del DIU in tempo di pace e di ostilità. Senza dubbio, per le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, impegnarsi in una tale missione potrà risultare difficile, ma sarà anche fondamentale.

Per comprendere meglio quanto sia importante e delicata la questione della disseminazione, va ricordato che l'idea di costituire organismi nazionali per migliorare

l'implementazione del DIU emerse per la prima volta nella 25^a Conferenza Internazionale del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ginevra 1986). Successivamente, la 26^a Conferenza (1995) ha richiesto agli stati di stabilire degli organi dedicati al Diritto Umanitario. In accordo con gli obblighi giuridici imposti agli Stati dalle quattro Convenzioni di Ginevra, con le raccomandazioni elaborate nel corso della 26^a Conferenza e con la costituzione della Società di Mezzaluna Rossa Iraniana riguardo il ruolo fondamentale da essa svolto nella promozione del DIU a livello nazionale, il nostro governo ha istituito nel luglio del 2000 la Commissione Nazionale Iraniana per il Diritto Umanitario.

Tale nostra Commissione Nazionale per il DIU è composta da rappresentanti dei cinque ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Difesa, della Salute e della Giustizia. Il Presidente della Società Nazionale Iraniana è a capo di tale Commissione Nazionale e il segretariato ha sede presso la Società Nazionale.

In accordo con i compiti e la missione del Comitato Nazionale e, allo stesso tempo, considerando gli attuali eventi in corso in Medio Oriente e la brutalità di alcuni gruppi armati attivi in quella regione che pone a serio rischio l'umanità, possiamo affermare di trovarci di fronte a gravi violazioni del DIU. Sfortunatamente, questo processo ripetitivo e fosco, continua ad andare avanti e non abbiamo garanzie che possa essere fermato nell'immediato futuro. Sembra inevitabile che guerra, ostilità e conflitti armati nelle loro varie forme continueranno a ripetersi.

È per questo motivo che tutti i soggetti e i componenti della comunità internazionale, ivi inclusi gli Stati, le organizzazioni internazionali ed anche il Movimento Internazionale, devono avere come funzione e missione quella di prevenire la guerra, difendere l'umanità ed il rispetto del diritto tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra. Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo bisogno di alcuni strumenti pratici ed efficienti. Tra questi, l'istruzione e la formazione sono da considerarsi tra i più importanti per il rispetto delle regole, dei principi e dei valori etici del DIU.

Noi, in quanto membri della Società di Mezzaluna Rossa Iraniana, crediamo profondamente nel potere della formazione e dell'istruzione nella disseminazione e

promozione del DIU a tutti i livelli della comunità. Per questo, vorrei riportarvi un breve resoconto delle nostre attività e programmi intrapresi dalla nostra Società Nazionale e dalla nostra Commissione Nazionale per il DIU.

Il Comitato Nazionale ha, nel corso dell'ultimo decennio, portato avanti diverse attività e programmi in linea con le macro politiche del CICR. Tra le varie attività e programmi congiunti, messi in pratica grazie alla cooperazione fra partner ed attori interni ed esterni come lo stesso CICR, le organizzazioni governative come il Ministero degli Affari Esteri, la Commissione Iraniana Islamica per i Diritti Umani, il Centro del Movimento per i Diritti Umani e la Diversità Culturale, le Università e le correlate ONG, posso riportare come esempio i seguenti:

- 1- Pubblicazione e traduzione di più di 20 libri, riviste ed altri materiali che trattano di DIU, come:
 - 1.1. *International Humanitarian law; Internal Armed Conflicts*, D. Momtaz e A. H. Ranjbarian;
 - 1.2. *Humanitarian Law and Nuclear Weapons*, N. Saed, 1^a edizione;
 - 1.3. *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, a cura di Dieter Fleck, tradotto da S. G. Zamani e N. Saed.

- 2- Organizzazione di vari seminari e conferenze su diversi temi del DIU per personale e volontari della Società di Mezzaluna Rossa Iraniana, studenti, giudici, polizia e forze militari; ad esempio, potrei portare alla vostra attenzione alcuni di essi, come la conferenza internazionale su "Islam e Diritto Internazionale Umanitario", i seminari su "Armi nucleari e Diritto Internazionale Umanitario", "Diritto Internazionale Umanitario per giudici", il più recente "Introduzione al DIU per forze di *peace keeping*", etc.

- 3- Campagna di *advocacy* e proposta parlamentare per la ratifica dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, insieme ad una attiva presenza e partecipazione agli incontri della Commissione politica del Gabinetto per seguire la tematica ed i suoi sviluppi;

- 4- Apertura di una biblioteca specializzata per il Diritto Umanitario. Da notare come tale biblioteca del Comitato Nazionale contenga oltre 2000 titoli in Persiano, Inglese, Francese ed Arabo. Si tratta soprattutto di libri sul Diritto Internazionale Umanitario, Diritti Umani e Diritto Penale Internazionale. Fino ad oggi, un gran numero di studenti ha utilizzato queste fonti.
- 5- Elaborazione di un *Memorandum of Understanding* con il Ministero dell'Istruzione per l'implementazione del progetto *Exploring Humanitarian Law* elaborato dal CICR.
- 6- Partecipazione ai concorsi *moot court* della Corte Penale Internazionale (CPI) ed altri. Da notare che le squadre Iraniane delle Università di Shahid Beshesti ed Allameh si sono qualificate prime nella fase regionale della competizione, tenutasi in Pakistan.
- 7- Costituzione di un "Centro per Studi Comparati su Islam e DIU" nel 2005, la cui biblioteca costituisce ad oggi un importante punto di riferimento per clero, studenti, ricercatori ed accademici. Finora il Centro ha condotto diversi seminari, tavole rotonde e conferenze sul tema Islam e DIU.

È nostra opinione che il processo di disseminazione, inteso come implementazione del DIU a livello nazionale in tempo di pace, possa funzionare da deterrente e da strumento preventivo nei confronti di possibili violazioni future del DIU, a patto che il processo venga portato avanti in maniera capillare, continuativa ed esaustiva fra le diverse parti e settori della comunità, al fine di costituire una cultura comune. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che questo non può avvenire in mancanza di alcuni fattori fondamentali, come una volontà diffusa a livello nazionale, una strategia propositiva, una struttura sistematica ed infine strumenti e meccanismi adatti all'implementazione dei determinati programmi e progetti.

Oggi, dobbiamo confrontarci con sfide complicate riguardo la disseminazione e la promozione del DIU. Credo a tal proposito che la cosa migliore da fare sia riconoscere queste

sfide e, tramite la condivisione delle nostre esperienze, confrontarci e, possibilmente, giungere a soluzioni pratiche ed alternative.

In oltre due decenni di esperienza nel campo della disseminazione, la Società Iraniana di Mezzaluna Rossa è giunta alla conclusione che esistano due categorie di sfide da affrontare: la prima riguarda i problemi nazionali ed interni che affliggono le Società Nazionali ed i rispettivi Stati, mentre la seconda rimanda all'annosa questione dei cosiddetti "attori non statali". Per quanto riguarda la prima categoria, vorrei mettere in luce qual è una delle principali problematiche per il processo di disseminazione:

Relazionarsi con le forze militari e provare a convincerle ad intraprendere percorsi formativi e riconoscere il DIU come un'obbligazione legale per i rispettivi Stati.

Stabilire un'interazione con il settore militare che sia costruttiva ed influente necessita l'applicazione di forti tecniche e capacità di *advocacy*. Considerata la nostra natura di attore umanitario, abbiamo provato numerose volte a costituire tale interazione, facendo ricorso a tutte le tecniche di *advocacy*, ed i nostri sforzi si sono concretizzati di recente nell'organizzazione di un seminario per forze di *peace keeping*.

Per quel che riguarda invece la seconda e decisamente più complicata categoria di sfide per il DIU in tempo di ostilità, ossia il problema degli attori non statali, dobbiamo ammettere che gli sforzi fatti dall'intera comunità internazionale non hanno avuto molto successo finora. Di fronte a tutti gli spargimenti di sangue e le terribili atrocità e gravi violazioni del DIU nelle ostilità perpetuate in Medio Oriente noi non dobbiamo arrenderci, ma piuttosto continuare a condividere le conoscenze, le esperienze e le buone pratiche attraverso la coordinazione e la cooperazione tra tutte le parti interessate.

A tal fine, penso che la miglior cosa da fare sia ideare un nuovo metodo di disseminazione del DIU per quanto riguarda gli attori non statali, basato sulla localizzazione e lo studio (caso per caso) delle loro strutture e delle loro ideologie. Inoltre, credo che la negoziazione con questi gruppi armati risulterebbe più semplice tramite il coinvolgimento dei *leader* della comunità e dei capi religiosi.

A conti fatti, dobbiamo oramai accettare la realtà: per difendere l'umanità occorre prima di tutto imparare dal passato e quindi voltare pagina, trovare nuovi metodi pratici ed attuabili ed alternative per garantire una migliore disseminazione del DIU nel mondo.

Per superare gli attuali ostacoli, dobbiamo essere uniti e mobilitare tutte le nostre potenzialità, esperienze e capacità, formando una rete organizzata e sistematica.

Proprio per questo, condividere esperienze ed approcci attraverso conferenze come questa può essere un punto di partenza davvero utile per trovare nuove strade percorribili. Spero che questa conferenza potrà essere produttiva per tutti e voglio ringraziare un'ultima volta la Croce Rossa Italiana e l'Università di Roma Tre per avermi concesso questa opportunità; auguro a voi tutti di vivere questa conferenza come un'esperienza piacevole.

Grazie per la vostra attenzione.

La concezione islamica dello Jus in Bello: analisi storica e comparativa

Dr. Mostafa Mir Mohammadi, Università di Mofid, Qom

Nel nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso.

Sono molto grato di essere qui in vostra compagnia, professori, esperti e consiglieri giuridici, attivisti e volontari della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa.

Vorrei ringraziare gli organizzatori di questo evento scientifico, la Croce Rossa Italiana e l'Università Roma Tre, per averci dato l'opportunità di esporre il punto di vista e la concezione islamica del Diritto internazionale umanitario.

Il mio intervento riguarderà lo studio comparativo del concetto islamico del Diritto internazionale umanitario o *Jus in Bello* (come avrete notato dal titolo).

Prima di iniziare vorrei però fare due osservazioni importanti, dal punto di vista metodologico:

In primo luogo: quando si parla dell'evoluzione storica della legge islamica o *Shari'a*, possono essere utilizzati due metodi di analisi: il metodo letterale di analisi del testo e il metodo extra-testuale. Vorrei pertanto concentrarmi sul secondo approccio, che passa in rassegna i principi e gli obiettivi del diritto umanitario negli insegnamenti islamici, e in seguito fornire alcuni esempi accettati dalla maggior parte delle scuole islamiche.

In secondo luogo: in ogni studio comparativo tra la legge islamica e il diritto internazionale moderno, si deve tener conto di quattro differenze fondamentali, dal punto di vista storico e fondativo, così come delle fonti e dei soggetti:

Storicamente, l'Islam è nato nel VII secolo, mentre il Diritto internazionale per come lo si conosce oggi, nasce a seguito del trattato di Vestfalia (1648) e la cristallizzazione del diritto internazionale umanitario moderno avviene solo nella seconda metà del secolo scorso. Ci sono, quindi, tredici secoli tra la nascita di questi due concetti. Ciò significa che l'Islam è basato su regole e principi che ha introdotto ed attuato da più di 13 secoli.

Anche i soggetti e il campo applicativo di questi due sistemi sono diversi. Il diritto internazionale riguarda le relazioni tra Stati e altre entità in tempo di pace o di guerra. Al contrario, l'Islam è una religione che prevede delle leggi (*Shari'a*), così come un'etica, dei doveri e delle credenze. In altre parole, la religione islamica e la *Shari'a* non sono limitate ad uno o due aspetti della legge, ma interessa tutti gli aspetti della vita umana, le credenze, adorazioni, così come il diritto privato, penale e internazionale. "*Siyar*" è il nome che parte della giurisprudenza islamica dà sul diritto internazionale e sulle relazioni tra Stati. Esso riguarda la condotta e comportamento degli Stati musulmani e islamici verso gli altri Stati.

D'altro canto, i soggetti principali della legge islamica sono le singole persone, mentre i soggetti di diritto internazionale sono gli Stati, le organizzazioni internazionali e altri soggetti passivi. La

differenza tra i singoli e gli Stati non ha importanza nella legge islamica. Ciò significa che sia gli individui che gli Stati sono responsabili della loro condotta allo stesso modo.

Come riferito dalle fonti, sappiamo che i principali fondamenti della legge islamica sono il Corano e le tradizioni del profeta Maometto (pace su di lui), mentre nel diritto internazionale, la prassi e i trattati sono le fonti principali. Ciò significa che i principali atti del diritto internazionale sono considerati come fonti ausiliarie della legge islamica. Dal punto di vista della giurisprudenza musulmana, il Corano è radicato nelle parole di Dio e questo viene considerato come una scrittura rivelatrice, che l'uomo non ha il diritto di cambiare, mentre gli atti di diritto internazionale sono creati dall'uomo.

Può quindi sembrare che le differenze fin qui evidenziate rendano lo studio comparativo piuttosto difficile ma, come sappiamo, i comparativisti devono familiarizzare con le limitazioni e le difficoltà che possono incontrare. Tuttavia, ciò non significa il metodo di studio comparativo tra l'Islam e il Diritto internazionale umanitario sia inaccessibile. Al contrario, essi, hanno propositi comuni in molti settori quali l'umanità, la pace, la sicurezza e la tutela della dignità umana nei conflitti armati.

L'impegno dei giuristi musulmani (o *Foghah*) nelle raccolte giurisprudenziali, dimostra che essi hanno sempre soddisfatto le esigenze del loro tempo, perché le norme flessibili e i principi riconosciuti e introdotti dai giuristi – alla luce del Corano e delle tradizioni- sono in grado di rispondere alle esigenze giuridiche delle nostre società in continua evoluzione.

Sarebbe a dire che lo studio comparativo tra i due sistemi non significa sostituire uno con l'altro, ma trovare concetti comuni. Si quindi affermare che la terminologia non è determinante; i concetti e le nozioni sono importanti. Basandosi su questo approccio, non c'è molta differenza nel dire o "Diritto internazionale umanitario islamico" o "Diritto umanitario e Diritto islamico" o "concezione islamica della Jus in bello". Lo scopo di tutti questi titoli è il confronto.

Dopo questa breve introduzione, possiamo passare al tema e alla domanda principali: "Quali sono i principi e le linee guida stabilite, o accettati nella legge islamica, al fine di umanizzare la guerra e ridurre le sofferenze umane nei conflitti armati?" Per rispondere a questa domanda, è sufficiente fare riferimento a due versi del Corano. È un dato di fatto, si può dire, questi due versi del Corano possano essere considerati come la sintesi del DIU islamico.

Il primo può essere definito come il verso della "non-aggressione" mentre l'altro si può chiamare il verso "del diritto alla vita per gli esseri umani" (o dottrina del risveglio)

Primo verso (Capitolo Bagareh-verse 190)

« وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » (بقره 190)

"E combatti nella maniera di Allah coloro che combattono contro di te, e non trasgredire (non eccedere i limiti), di sicuro Allah non ama i trasgressori (quelli che superano i limiti)" 2 (al-Baqarah) -190."

Alla luce di questo versetto, giuristi e interpreti hanno estratto tre importanti principi e linee guida in termini di conflitti armati:

Primo: Secondo questo versetto, se c'è una guerra, deve essere condotta *fi sabi l illah* (in nome di Allah), il che significa che i principi e doveri divini devono essere rispettati: la guerra dovrebbe essere limitata e principi umanitari applicati e rispettati. I principi umanitari islamici si trovano nel Corano e la Sunna: questi principi sono la proporzionalità (Q 16: 126-128), l'umanità (Q 5,32), la compassione, la dignità, l'uguaglianza e la fraternità (Q 4: 1) e la giustizia (Q 16:90). Pertanto, la guerra per ottenere una maggiore influenza o il dominio, così come le proprietà (petrolio, e altri tipi di conflitti umani) non è consentita e giustificata.

Secondo: "Combatti contro chi combatte contro di te", questa frase riguarda lo *jus ad bellum* e lo *jus in bello*, allo stesso tempo. La maggior parte dei giuristi musulmani ha sostenuto che la guerra islamica è consentita per autodifesa e deve essere mirata ai combattenti e a coloro che partecipano alla guerra, non ai civili o a coloro che non hanno partecipato alle ostilità.

Terzo: Non trasgredire (non superare il limite) *La ta dou* – è anche interpretato come lo *jus in bello* islamico (regolazione della condotta della guerra). Ogni conflitto deve rispettare questi principi fondamentali.

Intellettuali islamici, partendo da questi principi hanno confrontato e identificato le regole umanitarie. Ad esempio, il divieto di provocare sofferenze non necessarie, uccidendo non combattenti come le donne, i bambini che non sono combattenti, gli schiavi, i servi, le persone cieche e disabili, gli anziani, così come la protezione dei prigionieri di guerra. I feriti e i malati devono essere aiutati. Massacri, ritorsioni e rappresaglie sono vietati. Lo stupro è proibito, così come la mutilazione degli uomini e degli animali, che non possono essere uccisi. Luoghi di culto e simboli come le chiese e le moschee devono essere rispettati.

Dal punto di vista di alcuni giuristi, altri gruppi come gli agricoltori, i commercianti, gli ambasciatori e corrieri militari sono meritevoli di protezione. Anche il bestiame e le foreste non devono essere distrutti. Non è consentito l'uso di armi di distruzione di massa e il campo di battaglia deve essere limitato nel tempo e nello spazio. Anche i crimini di guerra sono vietati: il genocidio è un mancato rispetto del principio umanitario di uguaglianza. La tortura e altri trattamenti degradanti sono vietati in quanto contrari al principio di dignità. Questi sono i comandamenti divini e non possono essere trascurati: il fondamento di questi "comportamenti umanitari islamici" è quindi radicato nel senso di *تعتدوا لا و* ("non trasgredire")

Queste tre linee guida derivate da questo verso sono: "Combattere seguendo la strada di Allah", "Con quelli che combattono con te" e "Senza superare i limiti". Oggi, nella terminologia del diritto internazionale umanitario contemporaneo vi si trovano invece tre principi: "il principio di distinzione", "il principio di proporzionalità", "il principio di necessità", "il principio di limitazione dei mezzi e metodi di combattimento" e la "Clausola Martens. Come ho accennato prima, la

terminologia non è importante, ma i concetti comuni devono e possono essere trovati nei criteri islamici.

Seconda Verso: Capitolo Maedeh (table-32)

Il secondo verso ci ricorda la protezione della vita dell'essere umano, all'inizio dice: "Abbiamo stabilito questa legge tra i figli di Israele, uccidere una persona senza motivo è come uccidere tutti gli esseri umani, e salvare la vita di una persona è come salvare la vita di tutti gli i suoi simili".

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِخَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا (مائدہ 32)

Questa è una regola d'oro per coloro che lavorano per l'assistenza ed il primo soccorso umanitario.

"Per questa ragione abbiamo insegnato ai nostri figli di Israele che chiunque uccide un'anima, a meno che non sia per omicidio colposo o per danni sulla propria terra, è come se avesse ucciso tutti gli uomini; e chi la mantiene in vita, è come se avesse tenuto in vita tutti gli uomini "5 (al-Maeda) - 32

Questo verso è descritto come "dottrina della vita". Infatti, salvare una vita significa rinascere, liberarsi e condurre. Quando a l'Imam Baqir (quinto leader sciita) è stato chiesto il significato di questo versetto, egli ha risposto: "Salvare qualcuno che brucia o che affoga è tra i significati del versetto". Gli hanno quindi chiesto di nuovo: costituisce una guida, un'indicazione o maggiore conoscenza? Egli di nuovo: questo è il significato più importante del verso. (La salvezza fisica e mentale sono nel significato di questo versetto)

Qual è il messaggio del diritto umanitario in questo versetto? Questo verso interpreta il diritto umanitario in due modi. In primo luogo, il diritto alla vita è protetto e ben stabilito anche in altre religioni. Nonostante i destinatari del verso siano il profeta dell'Islam e i musulmani, da questa dicitura "abbiamo governato e determinato", il Corano ricorda come il diritto della vita costituisca una legge precedente all'Islam, essendo un principio fondamentale di tutte le religioni.

In secondo luogo, tenendo conto che la guerra è da considerare come un mezzo eccezionale, per l'Islam vuol dire che la condotta della guerra e le sue disposizioni dovrebbero essere limitate con l'obiettivo di salvare vite umane. In confronto "uccidere una persona significa uccidere tutti gli esseri umani" è un concetto giuridico ed etico di base per la protezione degli esseri umani in generale. Alla luce di questa interpretazione, le categorie di individui impegnati al momento della guerra per salvare vite umane, come il personale sanitario, i medici, le istituzioni ospedaliere, le attrezzature e gli impianti, e gli assistenti umanitari, dovranno essere protetti alla luce di questo codice etico e normativo.

Anche alla luce di questo principio coloro che non sono coinvolti nella guerra, come i giornalisti o coloro che non sono in grado di combattere come i piloti in fase di atterraggio con un paracadute, saranno protetti.

Altro esempio di interazione tra la legge islamica e le norme internazionali riguarda le armi di distruzione di massa (WMD), che rappresentano ad oggi un importante argomento di dibattito in Iran. Vi è una discussione importante in Iran tra i giuristi (*mojtaheds*) e gli accademici se considerare tale tipologia di arma come concessa dall'Islam o *Haram* (proibita). La convinzione principale è che tutti i tipi di armi di distruzione di massa siano da considerare come non-islamici, perché queste armi uccidono i civili e si estendono sul campo di battaglia in maniera illimitata. L'Ayatollah Mohaghegh Damad riferisce che i bombardamenti e missili sono proibiti perché colpiscono i civili in maniera indiscriminata. L'Hadith richiede che l'uccisione sia "giusta" e quindi le armi di distruzione di massa sono percepite come un uso sproporzionato e causa di inutili sofferenze. Questo è un esempio di "superamento dei limiti"

Purtroppo, alcuni piccoli gruppi che combattono in nome dell'Islam, in particolare i terroristi, non agiscono in maniera conforme alle leggi umanitarie da questo stabilite. Ciò costituisce un problema: se qualcuno combatte per l'Islam è vincolato ad osservare le leggi islamiche di guerra.

Infine mi piacerebbe aggiungere due punti:

Primo: in caso di conflitto armato non internazionale, il comportamento dell'Imam Ali (pace su di lui) è la principale fonte di indirizzo della condotta islamica. Il suo metodo umanitario di combattimento, è riconosciuto e accettato dalla maggioranza dei musulmani. La sua famosa frase: "curare i feriti, seppellire i loro corpi, e teneteli in prigionia" è presente in tutte le fonti giurisprudenziali musulmane.

Queste due frasi sono ben note nei testi sacri dell'Islam:

- 1- Prima addestrati e poi commercia
- 2- Prima addestrati e poi conduci la battaglia

La prima frase si riferisce al commercio e l'altra riguarda i conflitti. Ciò dimostra che prima di prendere e usare le armi occorre essere a conoscenza e avere familiarità con la condotta umanitaria.

Secondo: il discorso dell'Imam Ali (pace su di lui), sui diritti umani è storico. Nella raccomandazione indirizzata al suo governatore per l'Egitto egli disse che: gli esseri umani si dividono in due gruppi, o sono tuoi fratelli di religione o sono esseri umani come te. Nel suo insegnamento, la fraternità e l'umanità si completano a vicenda. Kofi Annan nella sua lezione all'Università di Teheran nel ruolo di Segretario generale delle Nazioni Unite, ha ricordato questo detto di Imam Ali (AS) e ha sottolineato che questa "suddivisione" ha più di 14 secoli, ed è uno dei beni più preziosi dei musulmani nello sviluppo e nella tutela dei valori umani. Questi sono i nostri obiettivi comuni, che ci hanno riunito qui oggi.

Grazie a tutti per l'attenzione.

La necessità prevale sulle altre regole?

Una prospettiva comparativa teo-giurisprudenziale islamica

S. Mohammad Ghari S. Fatemi, Università di Tehran

Vorrei offrire i miei più sinceri ringraziamenti agli organizzatori di questo evento. Un ringraziamento particolare va alla Croce Rossa Italiana e all'Università di Roma Tre per avermi dato l'opportunità di condividere alcune delle mie idee sul diritto umanitario islamico contemporaneo. Inoltre vorrei ringraziare la Mezzaluna Rossa iraniana per avermi invitato a partecipare a questo evento.

Il mio intervento è diviso in due parti principali: la prima consisterà in una lettura critica del DIU contemporaneo, mentre nella seconda esaminerò la visione islamica giurisprudenziale dello stesso. In conclusione, sottolineerò come entrambe le versioni contemporanee e islamiche del diritto internazionale umanitario sembrano aver bisogno di una riconsiderazione e reinterpretazione verso un sistema più incentrato sull'essere umano.

1- La necessità come motivo di esclusione dalla responsabilità sembra essere riconosciuta come un fattore decisivo in numerose tradizioni giuridiche, tra le quali il diritto internazionale contemporaneo e il diritto islamico (*fiqh*). Il prevalere della necessità rispetto ad altre norme non è stata riconosciuta da tutti. Il diritto internazionale contemporaneo sembra soffrire una grave crisi nei rapporti con le responsabilità di coloro che violano il diritto internazionale umanitario, ricorrendo al criterio della necessità militare.

2- L'articolo 31 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, firmato a Roma nel 1998, non vede una persona penalmente responsabile se, al momento del suo comportamento, "(c) ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa, per difendere un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente all'ampiezza del pericolo da essa incorsa o dall'altra persona o dai beni protetti".

3- Occorre notare come l'articolo 8 dello stesso Statuto, relativo ai crimini di guerra, tra le altre fattispecie comprenda: le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti dalle norme della relativa Convenzione: (i) l'omicidio volontario; (ii) la tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; (iii) l'inflizione intenzionale di gravi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; (iv) la vasta distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari ed effettuate illegalmente ed arbitrariamente; (v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; (vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta dei diritti ad avere un processo equo e regolare; (vii) la deportazione, il trasferimento o la detenzione illegale; (viii) la cattura di ostaggi. [...] (b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali, nel quadro consolidato del diritto internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti: (i) dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro individui non civili prendendo parte direttamente alle ostilità; (ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro obiettivi civili, cioè obiettivi non considerabili come militari; [...]

4- Nel suo parere consultivo la Corte Internazionale di Giustizia ha deciso all'unanimità che, "né il diritto internazionale consuetudinario né quello convenzionale prevedono alcuna specifica autorizzazione alla minaccia o all'uso di armi nucleari; e a undici voti contro tre che "non è previsto, né dal diritto internazionale consuetudinario né da quello convenzionale, alcun divieto completo e universale della minaccia o uso di armi nucleari in quanto tale"¹.

5- Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4.1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, "In caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione e la cui esistenza è ufficialmente proclamata, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure in deroga agli obblighi previsti dal presente Patto nella misura strettamente richiesto dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano incompatibili con i loro altri obblighi di diritto internazionale e non comportino discriminazioni unicamente a causa della razza, del colore, sesso, lingua, religione o origine sociale. Nessun deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18 può essere effettuata in questa disposizione. 3. Ogni Stato parte del presente patto, avvalendosi del diritto di deroga, informa immediatamente gli altri Stati parti del presente Patto, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, delle disposizioni che ha fatto oggetto di deroga e dei motivi per cui è questa è stata presentata.

6- Inoltre, nessuna delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 riconosce la necessità militare, o le situazioni di emergenza, come causa di legittimazione per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Neanche il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati considera la necessità come una giustificazione legittima escludere la responsabilità internazionale degli Stati. All'articolo 26, infatti, si richiama fermamente lo Stato membro a conformarsi con le norme imperative. Non viene quindi riconosciuta la necessità come una scusa per escludere "l'illiceità dell'atto di uno Stato che non è in conformità con l'obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale".

7- È troppo pessimistico etichettare tale apparente incongruenza come un segno evidente della crisi del diritto internazionale moderno, ed ancora di più crisi della modernità in generale? Si può, piuttosto, leggere ciò come una chiara indicazione dell'esistenza di paradigmi in competizione all'interno della comunità internazionale: il paradigma Stato-centrico scaturito dall'ordine di Vestfalia e legato alla filosofia di Hobbes, contro un ordine umano fortemente influenzato dall'idea kantiana del regno dei fini.

8- La giurisprudenza islamica incarnata nella normativa *Shari'ah*, appare come la lettura più influente, se non l'interpretazione dominante, nella storia dell'Islam. Resta però il fatto che non vi è stata un'unica lettura della giurisprudenza islamica, come dimostrato dall'evidente dibattito dottrinale tra giuristi musulmani, il che dimostra l'esistenza di una sorta di pluralismo giuridico nelle comunità islamiche. Come sistema normativo onnicomprensivo, la *Shari'ah* islamica è stata storicamente regola praticamente tutti gli aspetti della vita musulmana, tra cui le norme relative alla guerra.

9- Due categorie di norme sembrano essere distinte nella giurisprudenza islamica: le regole e i principi. Mentre le prime sono applicabili ai casi molto concreti, i secondi vivono di applicazioni molto più ampie. La necessità è un principio giurisprudenziale generale nel diritto islamico che

¹ <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7497.pdf>.

copre una vasta gamma di aspetti, comprese le questioni legate ai conflitti armati. Il *fiqh* islamico non è diverso dal diritto internazionale contemporaneo nel concedere alla necessità uno status normativo rilevante. A prima vista, questo principio sembra essere chiaro e netto: la necessità autorizza condotte illecite. Il principio di proporzionalità, naturalmente, è un principio giuridico che altera l'applicazione della necessità. Sia il diritto internazionale moderno che il *fiqh* islamico sembrano concepire la proporzionalità come un principio giuridico distinto in grado di modificare la portata del principio di necessità. Sembra, tuttavia che la proporzionalità sia "riducibile" alla necessità.

10- Il diritto internazionale contemporaneo, così come la legge islamica, escludono in ogni caso la possibilità di invocare la necessità come motivo di esclusione dell'illiceità se lo Stato che la invoca ha contribuito a generare la situazione di necessità". Secondo un principio giurisprudenziale, la costrizione intenzionale del soggetto non nega la sua libera volontà, e, quindi una tale necessità non lo esime dalla responsabilità.

11- Osservazioni conclusive: verso un ordine internazionale umano e le virtù della Shariah

a- diritto internazionale atropo-centrico contro Stato-Centrico

Principio di umanità: "la regola d'oro" come un terreno comune nell'insegnamento Cristiano ed Islamico, così come dell'etica post-illuministica e laica

b- La necessità di un cambiamento di paradigma:

- Ordine internazionale: da ordine internazionale *hobbesiano* ad un ordine internazionale *kantiano*
- Giurisprudenza Islamica: dall'interpretazione positivista dei testi ad un criterio di contestualizzazione morale.

c- Equità come giustizia: Equità anche al nemico come una virtù coranica guida nel DIU:

"O voi che credete! Distinguetevi con fermezza per Allah e siate solo testimoni e non lasciate che l'inimicizia e l'odio degli altri vi facciano evitare la giustizia. Siate più vicini alla pietà ed abbiate timore di Allah, poiché esso sa bene quello che fate "

(Corano: Sura 5, versetto 8)